

Sentenza n. /2024 pubbl. il 17/04/202

RG n. /202

Repert. n. /2024 del 18/04/202



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 17.04.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrale del verbale, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa

DA

, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31

Attore/Opponente

CONTRO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di procuratrice di S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. e Avv., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. sito in Teramo, Via n.

Convenuto/Opposto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2022 che gli ingiungeva il pagamento di € 13.786,96 oltre interessi ed accessori, nonché spese di procedura quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. ed apertura di credito collegata eccependo la mancata prova di titolarità del credito in capo alla ricorrente cessionaria del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto (contestando, in tal modo, l'esatto ammontare del credito *ex adverso* vantato), l'illegittimità degli interessi passivi applicati in quanto in violazione dell'art. 117 Tub, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la nullità delle clausole che recepivano l'accordo di cartello risalente al 1952

primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opposta.

Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al dm. 147/2022, considerato il valore della controversia, la semplicità delle questioni trattate nonché il pregio dell'attività svolta, in € (€ per la fase di studio; € per la fase introduttiva; € per la fase istruttoria/trattazione – importo ridotto trattandosi di causa di natura documentale – ed € per la fase decisionale), da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro SPA, in qualità di procuratrice di S.R.L., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € per anticipazioni ed € per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario

Teramo, 17.04.2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)

